



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 16

Riunione del 16 ottobre 2019

10.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Danilo Michelotti
- Luigi Rovaldi
- Cosimo Caniglia
- Roberto Gioacchino Accurso Tagano
- Luigi Michele Bonsignore
- Luigi Tronci
- Salvatore Chiappalone

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

- **DANILO MICHELOTTI**, *per aver svolto il ruolo di primo allenatore dell'A.S. Alga Volley nelle gare tutte di 1D/F n. 1012 del 9/11/2018 tra US Alga e Sorbolo Pallavolo; n. 1022 del 22/11/2018 tra US Alga e La Salle; n. 1027 del 29/11/2018 tra US Alga e Circolo Inzani Isomec; n. 1032 del 6/12/2018 tra US Alga e Ajsia GM Noceto, sottoscrivendo altresì personalmente lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 delle gare n. 1022 e n. 1027, senza avere la necessaria abilitazione, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;*
- **COSIMO CANIGLIA** *per aver consentito che il Sig. Michelotti firmasse lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1022 del 22/11/2018 tra US Alga e La Salle, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 1° Arbitro, senza premurarsi di verificare se il Michelotti avesse l'abilitazione, così*



violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;

- **ROBERTO GIOACCHINO ACCURSO TAGANO** *per aver consentito che il Sig. Michelotti firmasse lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1022 del 22/11/2018 tra US Alga e La Salle, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 2° Arbitro, senza premurarsi di verificare se il Michelotti avesse l'abilitazione, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;*
- **LUIGI MICHELE BONSIGNORE** *per aver consentito che il Sig. Michelotti firmasse lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1027 del 29/11/2018 tra US Alga e Circolo Inzani Isomec, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 2° Arbitro, senza premurarsi di verificare se il Michelotti avesse l'abilitazione, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;*
- **LUIGI TRONCI** *per aver consentito che il Sig. Michelotti firmasse lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1027 del 29/11/2018 tra US Alga e Circolo Inzani Isomec, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 2° Arbitro, senza premurarsi di verificare se il Michelotti avesse l'abilitazione, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;*
- **LUIGI ROVALDI** *per non aver verificato l'identità della persona che ha sottoscritto lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1012 del 9/11/2018 tra US Alga e Sorbolo Pallavolo, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 1° Arbitro, nonché nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1032*



del 6/12/2018 tra US Alga e Ajsia GM Noceto, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 2° Arbitro, né l'esistenza in capo alla stessa della necessaria abilitazione tecnica, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;

- **SALVATORE CHIAPPALONE** *per non aver verificato l'identità della persona che ha sottoscritto lo spazio riservato all'allenatore nel modulo Camp3 della gara di 1D/F n. 1032 del 6/12/2018 tra US Alga e Ajsia GM Noceto, nell'ambito della quale ha svolto il ruolo di 1° Arbitro, né l'esistenza in capo alla stessa della necessaria abilitazione tecnica, così violando i principi informatori di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., nonché ex art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e per aver violato quanto previsto dalla tabella a pag. 12 della Guida per la Formazione dei Quadri Tecnici;*

OSSERVA

Con esposto del 11/4/2019 il Giudice Sportivo Territoriale Fipav presso il Comitato di Parma Avv. Matilde Rogato denunciava alla Procura Federale le irregolarità nella compilazione dei referti arbitrali di numerose gare del campionato di 1 D/F della stagione sportiva 2018/19 e precisamente (I) gara n. 1012 del 9/11/2018 tra US Alga e Sorbolo Pallavolo; (II) gara n. 1022 del 22/11/2018 tra US Alga e La Salle; (III) gara n. 1027 del 29/11/2018 tra US Alga e Circolo Inzani Isomec; (IV) gara n. 1032 del 6/12/2018 tra US Alga e Ajsia GM Noceto.

Il Giudice Unico evidenziava agli Organi federali come tutti i referti delle suddette gare riportassero una sottoscrizione nello spazio riservato all'allenatore dell'Alga Volley, sig.ra Elisa Colombini, nonostante in tutti e quattro i referti di gara fosse stata espressamente rilevata l'assenza del summenzionato allenatore.

Acquisita la *notitia criminis*, la Procura dava corso ad una capillare istruttoria disponendo un'espressa richiesta di fornire chiarimenti prima, ed una convocazione poi, dei direttori di gara degli incontri in questione.

A seguito delle risposte dagli stessi fornite, del deposito di memorie difensive nonché delle dichiarazioni rese dal sig. Michelotti con comunicazione email del 24/7/2019, tutti i prevenuti venivano deferiti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di



procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 16/10/2019.

A tale udienza, compariva il Sostituto Procuratore Federale, il quale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico di tutti i tesserati (sei mesi di sospensione da ogni attività federale per il sig. Michelotti e tre mesi di sospensione da ogni attività federale per ciascuno degli altri sei incolpati), nonché per i tesserati Tronci, Bonsignore, Rovaldi, Chiappalone, Accurso Tagano compariva il difensore nominato Dott. Prat. Abilitato Damiano Leggieri, mentre per i sig.ri Michelotti e Caniglia nessuno compariva né personalmente né a ministero di difensore di fiducia.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le contestazioni mosse da parte dell'Ufficio della Procura Federale trovano ampia conferma nelle dichiarazioni confessorie dell'incolpato Michelotti nonché nella produzione documentale versata in atti (*i.e.* referti di gara) e non possono essere smentite dalle argomentazioni, di carattere suggestivo, avanzate dalla difesa degli arbitri incolpati.

Ed invero, con disarmante sincerità, il sig. Michelotti, con comunicazione email del 24/7/2019, ammette candidamente di aver sottoscritto i referti di gara *de quibus* nello spazio riservato alla sottoscrizione del primo allenatore, pur non avendo esso incolpato l'abilitazione necessaria a tale incumbente.

L'esemplificato tabellare di cui alla Guida per la Formazione di Quadri Tecnici prevede che l'allievo allenatore 1° livello giovanile (come il sig. Michelotti) può svolgere il ruolo di primo allenatore esclusivamente in 2^a e 3^a divisione (relativamente ai campionati di categoria in società che svolgono come massimo campionato la serie D) e in nessun caso in campionati di 1^a divisione.

Nel caso di specie, il Michelotti non aveva l'abilitazione per sostituirsi al primo Allenatore nei suddetti incontri tutti di 1^a Divisione Femminile nè tanto meno titolo per sottoscrivere personalmente i referti.

L'invocata buona fede nella sottoscrizione ("*come vice allenatore e non come primo allenatore o per falsificare la firma di altri*") dovuta, a dire del Michelotti, all'ignoranza dei Regolamenti federali che "*riguardano questo tipo di situazione*", non può assurgere



né a scriminante del comportamento né tantomeno a circostanza attenuante dello stesso ed, anzi, assume una maggiore gravità se sol si considera come tale contegno sia stato posto in essere da un tesserato che si fregia di *“essere legato a questo sport per più di 10 anni”*.

La linea difensiva prospettata si scontra, dunque, con un principio cardine dell'ordinamento (non solo) federale secondo il quale *“L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto”* (art. 1 comma 3 Reg. Giur.).

Accertata (e peraltro ammessa) la responsabilità disciplinare del sig. Michelotti, è opportuno esaminare la posizione dei direttori di gara in ordine alle contestazioni agli stessi mosse.

Dall'esame dei referti arbitrali nonché dalle ricostruzioni in fatto offerte dagli arbitri nei propri libelli difensivi, è emerso come i direttori di gara non abbiano verificato il possesso dell'abilitazione in capo al Michelotti ed, in taluni casi, non si siano neanche accertati dell'identità del soggetto sottoscrittore il referto di gara.

La distinzione tra primo e secondo arbitro che introduce il legale degli incolpati al fine di tentare di mitigare la responsabilità disciplinare del secondo (direttore di gara), non coglie nel segno non solo per la concreta dinamica degli eventi così come risultante dall'incrocio delle dichiarazioni rese degli stessi arbitri, ma perché, in diverso modo argomentando, verrebbe svilita l'alta funzione ed il ruolo dagli stessi istituzionalmente svolto cui l'ordinamento federale attribuisce grande rilievo.

Non possono, infine, non segnalarsi le contraddizioni tra quanto riportato dai direttori di gara nei rispettivi referti con quanto riferito in sede di chiarimenti alla Procura federale prima e, successivamente, dinanzi questo Tribunale.

Partendo dal dato testuale e pacifico della sottoscrizione da parte del Michelotti, si asserisce, da un lato, che gli arbitri avrebbero negato l'autorizzazione avanzata dallo stesso alla firma (con ciò dimostrando di essere a conoscenza della mancanza di abilitazione del sig. Michelotti) per poi evidenziare l'assenza dell'allenatore titolare abilitato dando evidenza come il Michelotti si fosse quasi *“imposto”* nel sottoscrivere il referto o addirittura adombrando la possibilità di una sottoscrizione effettuata *“di nascosto”* del referto che, come detto, deve essere compilato, verificato ed infine



sottoscritto (ad attestare la verità delle circostanze ivi riportate) sotto l'egida continua dei direttori di gara.

Il contegno tenuto da quest'ultimi, che comunque hanno evidenziato nei referti di gara l'assenza dell'allenatore titolare abilitato alla sottoscrizione, esclude la volontà di tacere la circostanza, ma in ogni caso integra la violazione delle norme regolamentari così come contestate dalla Procura federale. quindi, è meritevole dell'emenda sanzionatoria indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del sig. Danilo Michelotti la sospensione da ogni attività federale per mesi sei e per i sig.ri Luigi Rovaldi, Cosimo Caniglia, Roberto Gioacchino Accurso Tagano, Luigi Michele Bonsignore, Luigi Tronci e Salvatore Chiappalone rispettivamente la sospensione da ogni attività federale per mesi uno ciascuno.

Roma, 24 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 24 ottobre 2019